



Studio Sarragioto

*Dottori commercialisti * Revisori legali*

Gianni Sarragioto
giannisarragioto@sarragioto.it
Riccardo Gavassini
riccardogavassini@sarragioto.it

Filippo Carraro
filippocarraro@sarragioto.it
Alberto Riondato
albertoriondato@sarragioto.it
Alessandra Bassi
alessandrabassi@sarragioto.it
Giorgia Sarragioto
giorgia@sarragioto.it
Edoardo Franco
edoardofranco@sarragioto.it
Marco Beghin
marco@sarragioto.it



Ordine dei Dottori
commercialisti
e degli Esperti contabili
di Padova



Lo Studio Informa: Circolare di approfondimento n. 11 del 17/05/2019



DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE IRREGOLARITA' FORMALI

Art. 9 D.L. n. 118 del 23/10/2018

Circolare 11/E Agenzia delle Entrate del 15/05/2019

Si rende noto che l'art. 9 del decreto Legge 23 ottobre 2018 n. 119 (Definizione delle irregolarità formali) consente, mediante il **pagamento di 200 euro per ogni periodo di imposta, suddiviso in due rate di pari importo, scadenti il 31/05/2019 e il 02/03/2020 ovvero in un'unica soluzione entro il 31/05/2019,** a tutti i contribuenti indipendentemente dall'attività svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica, **di regolarizzare infrazioni, inosservanze o omissioni di natura (SOLO) formale, commesse entro il 24 ottobre 2018** in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA), di imposta sulle attività produttive (IRAP), imposte dirette (IRES E IRPEF) e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d'imposta.

ATTENZIONE: sono **sempre escluse dalla regolarizzazione le violazioni sostanziali**, ovvero quelle che incidono sulla determinazione dell'imponibile, dell'imposta o sul pagamento del tributo.

Qualora si ritenga di trovarsi in uno dei casi previsti dalla normativa in oggetto, si prega di comunicarlo quanto prima allo Studio per porre in essere l'espletamento della procedura, dal momento che il **termine per il pagamento della prima o unica rata è da effettuarsi il 31 maggio 2019.**

Si riporta di seguito l'elenco degli errori formali sanabili con il versamento dei 200 Euro

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Arsego, 17 maggio 2019

Studio Sarragioto
C. Sarragioto



Di seguito un **elenco di violazioni formali definibili**, così come previsto dalla normativa:

- Presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati, ovvero errata indicazione o incompletezza dei dati relativi al contribuente;
- Omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse/ricevute e comunicazione di sintesi delle Li.Pe Iva (su questo punto AE ha specificato che la definizione della violazione è ammessa solo quando l'imposta risulta assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell'imposta);
- Omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;
- Irregolare tenuta delle scritture contabili;
- Omessa restituzione dei questionari inviati dall'Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero restituzione di questionari con risposte non corrette o non veritiere;
- Omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d'inizio, o variazione dell'attività di cui all'art. 35 DPR 633/72 e dell'art. 74 quinquies DPR 633/72;
- Erronea compilazione della dichiarazione d'intento che abbia determinato l'annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa invece della sua integrazione;
- Anticipazione di ricavi o posticipazione di costi in violazione del principio della competenza (a condizione che la violazione non incida sull'imposta complessivamente dovuta nell'anno di riferimento);
- Tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari;
- Omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria;
- Omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca;
- Detrazione dell'Iva erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta e assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode e limitatamente alle violazioni commesse a partire dal 01/01/18;
- Irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l'inversione contabile, in assenza di frode e purché l'imposta risulti comunque assolta, ancorché irregolarmente, e non anche quando la violazione ne ha comportato il mancato pagamento;
- Omessa o irregolare indicazione dei costi black list in dichiarazione;
- Omesso esercizio dell'opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto. Si sottolinea che non rientra nelle violazioni sanabili l'omesso esercizio delle opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di applicazione del regime opzionale, sanabile mediante l'istituto della remissione in bonis di cui all'art. 2, co. 1 DL 16/2012
- Irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari;
- Violazioni relative alla mancata fatturazione quando le stesse non hanno inciso sulla corretta liquidazione del tributo;
- Mancata iscrizione al Vies.

Inoltre **la regolarizzazione non può riguardare le violazioni aventi ad oggetto omessi o tardivi pagamenti aventi natura sostanziale**: sono quindi escluse ad esempio l'omessa presentazione del modello F24 a saldo zero, nonché l'acquisto di beni o servizi da parte del cessionario/committente senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte del cedente/prestatore e senza attivazione della procedura di regolarizzazione.

Tra le altre violazioni non sanabili si ricorda:

- Omessa presentazione dei modelli per la comunicazione degli studi di settore, ovvero la dichiarazione di cause di inapplicabilità o esclusione insussistenti,
- Omessa trasmissione delle certificazioni uniche da parte di sostituti;
- Omessa trasmissione delle dichiarazioni anche se a saldo zero;
- Omessa trasmissione della dichiarazione da parte degli intermediari abilitati;
- Errori collegati al visto di conformità;
- Violazioni relativi ad ambiti impositivi diversi da quelli espressamente richiamati (es. violazioni inerenti imposta di registro, imposta di successione ecc.);
- Irregolarità consistenti nella mancata emissione di fatture, ricevute e scontrini fiscali, quando hanno inciso sulla corretta determinazione del tributo.